



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO - SETTORE  
AMMINISTRATIVO E DEMANIO MARITTIMO

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-187.1.0.-64**

L'anno 2021 il giorno 04 del mese di Ottobre il sottoscritto Chiappe Giovanni in qualita' di dirigente di Settore Amministrativo E Demanio Marittimo, ha adottato la Determinazione Dirigenziale di seguito riportata.

OGGETTO ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE SESENNALE (6 ANNI), AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 27/07/1978, N. 392, DI LOCALE DI CIVICA PROPRIETÀ, AD USO BAR E PICCOLA RISTORAZIONE, SITO ALL'INTERNO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO CASTELLO D'ALBERTIS, GENOVA, CORSO DOGALI CIV. 18

Adottata il 04/10/2021  
Esecutiva dal 04/10/2021

04/10/2021

CHIAPPE GIOVANNI

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile



COMUNE DI GENOVA

DIREZIONE VALORIZZAZIONE PATRIMONIO E DEMANIO MARITTIMO - SETTORE  
AMMINISTRATIVO E DEMANIO MARITTIMO

**DETERMINAZIONE DIRIGENZIALE N. 2021-187.1.0.-64**

OGGETTO ANNULLAMENTO IN AUTOTUTELA DELL'AVVISO PUBBLICO PER LA LOCAZIONE SESSENNALE (6 ANNI), AI SENSI E PER GLI EFFETTI DELLA LEGGE 27/07/1978, N. 392, DI LOCALE DI CIVICA PROPRIETÀ, AD USO BAR E PICCOLA RISTORAZIONE, SITO ALL'INTERNO DEL COMPLESSO IMMOBILIARE DENOMINATO CASTELLO D'ALBERTIS, GENOVA, CORSO DOGALI CIV. 18

IL DIRIGENTE RESPONSABILE

Visti:

- l'art.107 del D.Lgs. n. 18/08/2000 n. 267;
- gli artt. 77 e 80 dello Statuto del Comune di Genova;
- l'art. 4, comma 2 del D.Lgs. n. 165/2001 e s.m.i.;

**Richiamata:**

- la determinazione dirigenziale n. 2021-187-0.0.-43, avente ad oggetto: "*Procedura ad evidenza pubblica per la locazione sessennale (6 anni), ai sensi e per gli effetti della legge 27/07/1978, n. 392, di locale di civica proprietà, ad uso bar e piccola ristorazione, sito all'interno del complesso immobiliare denominato Castello d'Albertis, Genova, Corso Dogali civ. 18 – Approvazione bando di gara*", con la quale è stato approvato l'avviso di gara in oggetto;

**Accertato che:**

- all'esito di un ulteriore esame tecnico e catastale operato dall'Amministrazione, è emerso che il locale risulta essere ricompreso all'interno del complesso museale – bene che appartiene al patrimonio indisponibile del Comune di Genova - e, dunque, la natura del bene e la conseguente più opportuna forma giuridica di assegnazione del bene sconsiglia la prosecuzione dell'iter di

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

gara finalizzato alla stipula di una locazione, giacché risulta invece preferibile considerare il bene non separatamente bensì quale un *unicum* con il museo, al fine di esperire una migliore valorizzazione dell'intero compendio immobiliare;

**Rilevato** che:

- “ *la Pubblica Amministrazione è titolare dell'ampio potere discrezionale di far luogo alla revoca di un bando di gara fino al momento in cui non sia intervenuta la nomina dei vincitori. Fino a tale momento i meri partecipanti hanno all'uopo una semplice aspettativa alla conclusione del procedimento. In circostanze si fatte il provvedimento può essere adottato in presenza di fondati motivi di pubblico interesse che sconsigliamo la prosecuzione dell'iter rendendone evidente l'inopportunità, laddove, stante la natura di atto amministrativo generale di bando, ivi compresi il suo annullamento o la sua revoca, nemmeno si richiede la comunicazione di avviso di procedimento, come disposto dall'art.13, primo comma. Della L. n. 241 del 1990*” (Consiglio di Stato, Sezione 3 , Sentenza 1 agosto 2011, n.4554);
- “*la Pubblica Amministrazione conserva indiscutibilmente anche in relazione ai procedimenti di gara per la scelta del contraente il potere di annullare o revocare in via di autotutela il bando e le singole operazioni di gara, quanto i criteri di selezione si manifestano come suscettibili di produrre effetti indesiderati o comunque illogici tenendo quindi conto delle preminenti ragioni di salvaguardia del pubblico interesse*” (Cons. St. Sez. V, 7 giugno 2013 n. 3125);
- **Dato atto** della sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale all'annullamento e che, nella valutazione comparata degli interessi coinvolti quello della pubblica Amministrazione, per quanto sopra esplicitato, è superiore a quello dei concorrenti coinvolti nell'azione amministrativa di annullamento d'ufficio;
- **Dato atto** che nessun pregiudizio deriva ad alcuno come conseguenza dell'adottando provvedimento di autotutela, in quanto non è ancora intervenuta aggiudicazione;

**Ritenuto**, pertanto, necessario e opportuno procedere all'annullamento in via di autotutela del provvedimento dirigenziale sopra citato ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i.;

Sottoscritto digitalmente dal Dirigente Responsabile

**Dato atto che:**

- il presente provvedimento è regolare sotto il profilo tecnico, amministrativo e contabile ai sensi dell'art. 147 bis , comma 1 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);
- in relazione al presente provvedimento è stata accertata l'insussistenza di situazioni di conflitto di interessi, in attuazione dell'art. 6 bis L. 241/1990 e successive modificazioni ed integrazioni;
- il presente provvedimento non comporta alcuna assunzione di spesa a carico del bilancio comunale, né alcun riscontro contabile ai sensi dell'art. 153 bis , comma 5 del D. Lgs. 267/2000 (TUEL);

**DETERMINA**

- 1) di annullare d'ufficio e in autotutela ai sensi e per gli effetti dell'art. 21 nonies della Legge n. 241/1990 e s.m.i., per i motivi in premessa, la determinazione dirigenziale n. 2021-187-0.0.-43, avente ad oggetto: *“Procedura ad evidenza pubblica per la locazione sessennale (6 anni), ai sensi e per gli effetti della legge 27/07/1978, n. 392, di locale di civica proprietà, ad uso bar e piccola ristorazione, sito all'interno del complesso immobiliare denominato Castello d'Albertis, Genova, Corso Dogali civ. 18 – Approvazione bando di gara”*;
- 2) di dare atto che il presente provvedimento è stato redatto nel rispetto della normativa sulla tutela dei dati personali;

Il Dirigente  
Dott. Giovanni Chiappe